



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I F O G G I A

Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 23/09/2021, tenuta ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1000 - 2020 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Martino

-PARTE RICORRENTE-

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] li

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [redacted] e [redacted]

-PARTI RESISTENTI-

avente ad oggetto: differenze retributive - regolarizzazione contributiva

Conclusioni : come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 22.5.2020, la dott.ssa [redacted] adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che, con sentenza n. 1000/2018, pronunciata in data [redacted] 2018 e resa nel contraddittorio con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia (d'ora innanzi anche solo A.S.L.), il Giudice del lavoro aveva dichiarato lo svolgimento tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo dal [redacted] al [redacted] 0, con incarico di dirigente medico *ex art.27, comma 1, lett. d), del C.C.N.L. Comparto Sanità Medici e Veterinari Dirigenti 8.6.2000*, nella disciplina " [redacted] ", condannando, per l'effetto, l'Azienda resistente al pagamento delle differenze

retributive maturate dalla ricorrente in relazione all'intercorso rapporto di lavoro, rigettando ogni altra domanda e dichiarando inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva ed assicurativa del rapporto di lavoro, stante l'omessa evocazione in giudizio dell'Ente previdenziale; che l'Inps, cui era stato chiesto di porre in essere nei confronti dell'A.S.L. tutti gli atti necessari alla regolarizzazione contributiva del predetto rapporto di lavoro, aveva comunicato ad essa istante di non esser tenuto ad alcuna attività, avendo tale sentenza dichiarato inammissibile la domanda di regolarizzazione contributiva; che, con nota p.e.c. del 22/09/2019, essendo ormai passata in giudicato la sentenza n. 2222/2018 del Tribunale di Foggia, ella aveva chiesto all'A.S.L. di provvedere alla relativa esecuzione; che l'Azienda, ottemperando al *dictum* giudiziale, aveva liquidato in suo favore la complessiva somma lorda di € 17.453,20, a titolo di differenze retributive, omettendo, tuttavia, di liquidare le somme dovute a titolo di ferie non godute, nonché il trattamento di fine rapporto.

Sulla scorta di quanto dedotto, la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, che la dott.ssa [nome] in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso con ASL FG nel periodo dal [data] al [data], con incarico di dirigente medico ex art.27, comma 1, lett.d), C.C.N.L. Comparto Sanità Medici e Veterinari Dirigenti dell'8.6.2000, nella disciplina di " [disciplina] ", come accertato dal Tribunale di Foggia - Sezione lavoro - con la sentenza n. 2222/2018 del 12/09/2018, ha ancora diritto al pagamento da parte dell'ASL FG (detratte le somme già corrispostele con determinazione dirigenziale n. [numero] dell' [data]) a titolo di differenze retributive della complessiva somma di somma di € 18.890,20 (o della maggiore e/o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa), di cui € 10.794,29 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, ed € 8.095,91 a titolo di T.F.R., oltre accessori come per legge dalle singole scadenze al soddisfo; b) per l'effetto, condannare la ASL FG al pagamento in favore della dott.ssa [nome] per i titoli di cui alla lettera sub.a) che precede della complessiva somma di somma di € 18.890,20 (o della maggiore e/o minore somma che dovesse essere quantificata in corso di causa) a titolo di differenze retributive, di cui € 10.794,29 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, ed € 8.095,91 a titolo di T.F.R., oltre agli accessori come per legge dalle singole scadenze al soddisfo; c) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato intercorso con ASL FG nel periodo dal [data] al [data], come accertato dal Tribunale di Foggia - Sezione lavoro - con la

sentenza n. 2018 del ; d) conseguentemente, ordinare all'ASL FG di versare all'INPS i contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla dott.ssa e nel periodo dal al in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; e) ordinare all'INPS di riscuotere dall'ASL FG i contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla dott.ssa nel periodo dal al, in relazione all'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e di accreditarli in favore della ricorrente; f) in subordine, rispetto alle domande di cui alle lett. subb. c), d) ed e) che precedono, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, che l'ASL FG ha omesso di versare per il periodo dal al i contributi previdenziali ed assistenziali maturati dalla dott.ssa in relazione al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato intercorso tra le parti nel periodo dal al ; g) per l'effetto, ordinare all'INPS di procedere nei confronti di ASL FG al recupero coattivo della riserva matematica necessaria a costituire in favore della ricorrente, in base al combinato disposto degli artt.31 L.n.610/1952 e 13 L. n.1338/1962, il trattamento di quiescenza spettante per il predetto periodo di servizio utile ai fini della prestazione e non coperto da contribuzione".

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Azienda convenuta, la quale eccepiva la prescrizione del credito fatto valere dalla dott.ssa , contestando, nel resto, la fondatezza della domanda.

Si costituiva, altresì, l'Istituto previdenziale, resistendo al ricorso.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza - tenuta secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4°, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 - la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'A.S.L. è inammissibile, essendosi la predetta parte costituita con memoria difensiva depositata in data 12.2020 e, dunque, tardivamente rispetto alla prima udienza di discussione, fissata per il giorno 12.2020.

Essendo l'A.S.L. incorsa nella decadenza di cui all'art. 416, comma 2°, c.p.c., l'eccezione di prescrizione - non rilevabile d'ufficio - resta senz'altro preclusa.

3. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.

3.1. Giova rammentare che, nell'ipotesi - quale quella di specie - di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, opera il principio di assorbimento, per il quale il corrispettivo pattuito deve ritenersi di regola destinato nella intenzione delle parti a compensare

interamente l'opera prestata, di modo che, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto, deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore; il diritto del lavoratore alla retribuzione trae origine esclusivamente dalla previsione del contratto collettivo di categoria in relazione al livello riconosciuto, e non più dal contratto individuale formalmente intercorso tra le parti.

Come rimarcato da Cass. Sez. Lav. n. 6681/2019, *"9. tale criterio è imperniato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti e pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (v. da ultimo Cass. 3.1.2017 n. 46, nonché, precedentemente, tra le tante, Cass. 3.9.2014 n. 18561, Cass. 31.5.2011 n. 12051, Cass. 7.4.10 n. 8255, Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172), con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi; 10. cosa diversa è il patto di conglobamento nei compensi, corrisposti per le prestazioni lavorative, di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), che può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poichè solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (cfr. Cass. 4.6.02 n. 8097, Cass. n. 8255 del 2010, cit., da ultimo v. Cass. 23.1.2018 n. 1644); 11. dunque, in ipotesi di assorbimento, fattispecie diversa da quella da ultimo richiamata, il trattamento corrisposto di fatto, se più favorevole, si sostituisce in toto a quello contrattuale (fatto salvo il trattamento di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, matura al momento della cessazione del rapporto), sicchè va escluso il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici rispettivamente previsti dal contratto individuale e dalla disciplina contrattuale collettiva"*.

Alla luce dei precedenti sopra richiamati, s'appalesa insussistente il diritto ad una applicazione cumulativa dei benefici rispettivamente previsti dal contratto individuale e dalla disciplina contrattuale collettiva o dalla legge, dovendosi dare continuità al principio secondo cui il controllo contabile sul compenso ricevuto e sulla retribuzione spettante in base alla contrattazione collettiva debba avvenire nei termini globali prima indicati, escludendosi il

controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto (così, in motivazione, Cass. n. 6681 *cit.*).

Con particolare riferimento al caso di specie, si osserva che la parte ricorrente, rivendicando l'indennità sostitutiva per ferie non godute, intende ottenere un *quid pluris* rispetto a quanto ella abbia già ricevuto a titolo esclusivo di paga base, pretendendo l'erogazione di istituti indiretti, non già la differenza tra quanto complessivamente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito ai sensi dell'art. 36 Cost..

Depone in tal senso l'univoco tenore del ricorso, in seno al quale non viene dedotta - all'esito del pacifico pagamento, da parte dell'A.S.L., della somma complessiva lorda di € 17.453,20 (in esecuzione della sentenza resa nel precedente giudizio) - la percezione di importi complessivamente inferiori a quelli fissati dal C.C.N.L. di settore.

E' invece fondata la domanda relativa al t.f.r., non potendo essere invocato rispetto ad essa il criterio dell'assorbimento, poiché *“tale principio, che si fonda sulla diversa conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, non risulta applicabile ad ipotesi diverse da quelle in cui si pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazioni delle voci di compenso, fra il percepito ed il dovuto, considerato che il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina contenuta nel novellato art. 2120 c.c., spetta al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, per cui non può presumersi in nessun caso che esso sia già stato erogato in corso di rapporto, nell'ambito di un trattamento economico più favorevole”* (Cass. Sez. Lav. n. 1387/2020).

Contrariamente a quanto eccepito dall'A.S.L., la proposizione di tale domanda non resta inibita dal giudicato formatosi sulla domanda di condanna (generica) al pagamento di differenze retributive, stante l'evidente diversità (sia per fatto costitutivo, che per natura) del credito in questa sede azionato.

In ordine al *quantum debeatur*, non è stata sollevata alcuna contestazione specifica.

Ne discende la condanna dell'A.S.L. al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma lorda di € 8.095,91, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo di lavoro subordinato dal ... al ...

Trattandosi di rapporto di pubblico impiego, su detto importo spetta, poi, la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994.

3.2. Passando alla domanda di regolarizzazione contributiva, giova subito evidenziare che la statuizione di inammissibilità contenuta nella sentenza n. .../2018 integra una pronuncia di mero rito che, in quanto tale, dà luogo soltanto ad un giudicato formale, con la conseguenza

che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è stata emanata, non precludendo, pertanto, la riproposizione della medesima domanda in altro giudizio (Cass. Sez. III, n. 26377/2014).

Per altro verso, la domanda sottoposta all'odierno vaglio è stata correttamente devoluta alla cognizione del giudice ordinario, conformemente ad un condiviso orientamento giurisprudenziale (v. Consiglio di Stato-Ad. Plen. n. 4/2007; Cass. Sez. Lav. n. 16994/2019) secondo il quale, quando il lavoratore pubblico agisce al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, la sua posizione - ancorchè finalizzata alla tutela previdenziale - è tutelabile davanti al medesimo giudice che ha giurisdizione sul rapporto cui la pretesa è inerente (nel caso di specie, il giudice ordinario).

Neppure si configura la prescrizione eccepita dall'Inps, trovando applicazione il comma 10-bis dell'art. 3 L. n. 335/1995 (inserito dall'art. 19, comma 1°, del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019 e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 5°, del D.L. n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020), ai sensi del quale *"Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore"*.

La disposizione richiamata ha disposto la sospensione della prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute - in favore dei lavoratori pubblici - alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'Inps relative ai periodi di competenza fino al 31.12.2015.

La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle Aziende Sanitarie Locali, in quanto amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del d.lgs. n. 165/2001.

Nella fattispecie in esame, si discute di contribuzione dovuta per il periodo dal [] al [] (quindi, anteriore al 31.12.2015), dal che discende che alcuna prescrizione è in concreto maturata.

Ne deriva la condanna dell'A.S.L. alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della [], mediante versamento all'Inps dei contributi relativi al periodo innanzi indicato, restando assorbita la domanda proposta in via subordinata dalla parte ricorrente.

4. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 - seguono la soccombenza delle parti resistenti e vengono distratte in favore della procuratrice antistataria della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1/2020 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:

- a) condanna l'A.S.L. FG, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di _____, della complessiva somma lorda di € 8.095,91, a titolo di trattamento di fine rapporto per il periodo dal _____ al _____, oltre agli accessori di legge;
- b) condanna, altresì, l'A.S.L. FG alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale della ricorrente, mediante versamento all'Inps dei contributi relativi al periodo sopra indicato;
- c) rigetta ogni altra domanda;
- d) condanna l'A.S.L. FG e l'Inps alla refusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in € 2.300,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, nonché contributo unificato, con distrazione in favore dell'avv. Lucia Martino.

Foggia, 23/09/2021

Il Giudice
Ivano Caputo